

Statuto



Art. 1. Costituzione. - È costituita l'associazione "Cronache dell'Alta Piave", d'ora in avanti "l'Associazione". Alla denominazione dovrà essere aggiunta l'indicazione "ETS" in seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare promuove la conoscenza della cultura della Provincia di Belluno. La sede associativa è sita in Via Prapavei, 20 nel Comune di Sedico (BL).

Sono nominati come primi amministratori:

- a) Mattia Curto, Presidente
- b) Giorgia Olivotto, Vicepresidente
- c) Pietro Gaspari, Segretario
- d) Sebastiano Belfi, Tesoriere
- e) Alberto Botte, Consigliere
- f) Nicolò Costa, Consigliere
- g) Anastasia Khandros, Consigliera
- h) Nicola Naccari, Consigliere
- i) Nicola Vazza, Consigliere.

Art. 2. Attività. - L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale riconosciute come tali dalla legge, nonché mediante qualsiasi altra attività di interesse generale ammessa dalla legge e rivolta alla promozione della cultura della Provincia di Belluno.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle del comma precedente, secondarie e strumentali alle stesse. Il Consiglio direttivo documenta i caratteri di secondarietà e strumentalità nel bilancio.

Art. 3. Soggetti coinvolti. - Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, purché non Volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. I livelli minimi di retribuzione sono stabiliti dalla legge.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Possono essere riconosciuti come Sostenitori dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli ideali, le diano un contributo economico libero e volontario. I Sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative dell'Associazione.

Art. 4. Patrimonio. - Il patrimonio associativo può essere utilizzato esclusivamente per le finalità e le attività di cui al presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea delibera dietro proposta del Consiglio direttivo sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore. Il Presidente provvede agli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 5. Qualifica di Associato. - Chiunque condivida le finalità dell'Associazione e intenda impegnarsi per la loro realizzazione può chiedere di associarsi. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, che decide inappellabilmente entro 10 giorni sull'accoglimento o il rigetto. L'adesione è annotata nell'apposito Libro.

La qualità di Associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, qualora prevista da apposito regolamento;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Può essere escluso chi si rende colpevole di atti di indisciplina o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, regolamenti interni o decisioni degli organi competenti; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di Associato è deliberata inappellabilmente dal Consiglio direttivo.

Art. 6. Diritti degli Associati. - Gli Associati hanno diritto a svolgere le attività comunemente concordate, essere eletti alle cariche associative, partecipare con facoltà di esprimere un voto all'Assemblea. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Ciascun Associato ha diritto di essere informato su tutte le attività dell'Associazione e di esaminare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 10 giorni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate; chi abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I diritti associativi non sono trasferibili, e si estinguono col venir meno della qualifica di Associato.

Art. 7. Obblighi degli Associati. - Gli Associati si impegnano a partecipare personalmente e in base alle proprie conoscenze e capacità all'attività dell'Associazione. Hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché di attenersi alle decisioni adottate dagli organi competenti. Sono obbligati al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8. Volontari. - Sono Volontari gli Associati che prestano spontaneamente la propria attività personale per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Sono iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Consiglio direttivo. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Nei limiti e modalità previsti da apposito regolamento dell'Associazione egli ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata; esse possono essere documentate anche a mezzo autocertificazione, nei termini stabiliti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Gli Associati che prestano attività di Volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 9. Assemblea. - L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. Ad essa spetta:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) adottare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- c) stabilire il numero di membri del Consiglio direttivo, nominarli e revocarli;
- d) stabilire il numero di membri degli organi di controllo, nominarli e revocarli;
- e) approvare il bilancio;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, nonché su qualsiasi punto per cui abbia fatto richiesta al Consiglio direttivo almeno 1/10 degli Associati.

Art. 10. Convocazione. - Dietro delibera del Consiglio direttivo il Presidente convoca l'Assemblea:

- a) almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- c) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati.

Gli Associati devono essere avvisati almeno 10 giorni prima del giorno previsto con qualsiasi mezzo in grado di assicurare la certezza della ricezione della comunicazione. L'avviso deve contenere data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 11. Costituzione. - Gli Associati possono partecipare all'Assemblea sia personalmente che per delega ad altro Associato. Essa deve essere conferita per iscritto e ciascuno può essere latore di massimo tre deleghe. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili. È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 12. Deliberazioni. - Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche associative si procede mediante il voto a scrutinio segreto. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.

Con la verbalizzazione nell'apposito Libro sottoscritta dal Segretario e dal Presidente le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 13. Consiglio direttivo. - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, tutti scelti tra gli Associati. Non può essere eletto, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli eletti entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più di loro, il Consiglio direttivo indice le elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 14. Competenze. - Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera il trasferimento della sede legale nello stesso Comune;
- b) predispone e propone all'Assemblea i regolamenti associativi;
- c) riceve, accetta o respinge le domande di adesione all'Associazione;
- d) delibera in ordine alla perdita della qualifica di Associato;
- e) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- f) gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- h) predispone il bilancio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- i) autorizza il Presidente a conferire procure generali e speciali;
- j) autorizza il Presidente ad assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Art. 15. Funzionamento. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un membro. La convocazione è fatta con almeno un giorno di preavviso con modalità tali da garantire la sicurezza della ricezione.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, ed è ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del votante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e vengono verbalizzate nell'apposito Libro e sottoscritte da Segretario e Presidente.

Art. 16. Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario. - Oltre agli altri poteri e doveri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, il Presidente è titolare anche del potere di rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limitazioni di quest'ultimo non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si applica l'art. 2475-ter c.c.. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora essa sia negata, ne risponde egli personalmente.

Se assente o impedito le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e di custodire i libri associativi.

Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario sono scelti dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Art. 17. Controllo. - Nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico. La legge definisce i requisiti per accedere all'organo e le cause di ineleggibilità, nonché i suoi doveri e i poteri.

Se ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge e l'organo di controllo non esercita il controllo contabile, nonché in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina uno o più revisori legali dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ciascun organo di controllo, se composto da più di un soggetto, deve tenere un Libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Almeno un decimo degli Associati, ciascun organo di controllo ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Art. 18. Responsabilità. - I componenti del Consiglio direttivo e degli organi di controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori associativi, degli Associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d. lgs. 39/2010, in quanto compatibili.

Art. 19. Scritture contabili. - L'Associazione tiene tutte le scritture e i libri contabili richiesti dalla legge.

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è formato nelle modalità stabilite dalla legge e viene depositato dal Presidente presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Libri associativi. - L'Associazione tiene i seguenti libri associativi:

- a) Libro degli Associati;
- b) Registro dei Volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) eventuale Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 21. Rinvio. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al c. c. e al d. lgs. 117/2017.

Sedico, 18 giugno 2023

Mattia Curto
Giorgia Olivotto
Pietro Gaspari

Sebastiano Belfi
Alberto Botte
Nicolò Costa

Anastasia Khandros
Nicola Naccari
Nicola Vazza



Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Associazione "Sedico" del 18/06/2023. Preside: Sebastiano Belfi. Segretario: Giorgia Olivotto. Tesoriere: Mattia Curto. Membri: Nicolò Costa, Alberto Botte, Anastasia Khandros, Nicola Naccari, Nicola Vazza.